Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 gennaio 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1955, n. **1350.**

Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

« Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli agenti con obbligazione personale anche provvisoria, come pure i fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri.

E' compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o in servizio armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi per disposizione dell'Amministrazione.

L'assicurazione è altresì obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato, sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi postali e delle telecomunicazioni e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.

E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che al momento dell'infortunio è addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, ed il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

« I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della località in cui avviene l'infortunio ».

Art. 3.

L'art. 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

« *Il sanitario che esegue i primi accertamenti* e presta le prime cure, rilascia un certificato dal quale debbono fra l'altro risultare le notizie di cui è cenno nell'art. 6 del presente decreto, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgere.

L'infortunato, quando non siasi disposto diversamente, è visitato e curato da un medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le norme stabilite in apposita convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto stesso.

Quando residui inabilità permanente, il predetto Istituto deve anche dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, se l'infortunato conservi l'idoneità fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto del gruppo e della categoria cui appartiene ».

Art. 4.

L'art. 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

« Ferme restando per i salariati le disposizioni di cui all'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, e ferme altresì restando le disposizioni dell'art. 2 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, è, per l'altro personale, effettuata la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea in base alla media giornaliera dei guadagni, al netto delle sole ritenute erariali, percepiti dall'infortunato negli ultimi quindici giorni lavorativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni di assenza per malattia e congedo, ma inclusi quelli di riposo.

La liquidazione della rendita per inabilità permanente è fatta in base al guadagno, pure al netto delle sole ritenute erariali, percepito nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un minimo di lire **135.000** ad un massimo di lire **300.000**.

Quando però l'infortunato abbia prestato la sua opera per un periodo inferiore a dodici mesi, il guadagno annuo base si valuta uguale a trecento volte il guadagno medio giornaliero e sempre entro i limiti sopra indicati.

Il compenso per lavoro straordinario è computato nei suddetti guadagni quando sia stato percepito non saltuariamente negli ultimi quindi giorni precedenti l'infortunio in caso di inabilità temporanea e negli ultimi dodici mesi in caso di inabilità permanente ».

Art. 5.

L'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

« *La misura dell'indennità temporanea è quella* stabilita dall'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ed è corrisposta al personale coperto dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui

all'art. 20 del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

« Il Collegio arbitrale medico si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella cui circoscrizione è compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta più opportuna ».

Art. 7.

L'art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

« Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio deve sospendersi il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20.

Tale pagamento viene però continuato ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere ed agli agenti con obbligazione personale, quando i titolari di agenzia provvedono ad assicurare il servizio con i propri coadiutori e gli altri con i propri sostituti ».

Art. 8.

L'art. 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

« Quando le assenze del personale di ruolo, quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati che abbiano maturato titolo a congedo ordinario o licenza retribuita, e quelle infine del personale degli uffici locali sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, è di competenza del direttore generale accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidità temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle assenze consentite per malattia comune.

Il congedo speciale predetto è considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

« E' in facoltà del direttore generale accordare il congedo speciale di cui al precedente art. 20 anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato ».

Art. 10.

L'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

« Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi telefonici, il personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i salariati e gli operai giornalieri, gli agenti con obbligazione personale e gli allievi comunque denominati che effettuano l'istruzione pratica presso i suddetti servizi esecutivi.

E' compreso nell'assicurazione anche il personale suindicato in servizio quale conducente di automezzi in quanto disimpegni il servizio stesso per disposizione dell'Amministrazione.

L'assicurazione è altresì obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi telefonici e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.

E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che al momento dell'infortunio è addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate ».

Art. 11.

L'art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

« Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, i competenti organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sospendono il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20.

Tale pagamento viene però continuato agli agenti con obbligazione personale quando provvedono ad assicurare il servizio con i propri sostituti ».

Art. 12.

L'art. 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

« Quando le assenze del personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati dell'Azienda di Stato medesima che abbiano maturato titolo al congedo ordinario o licenza retribuita, sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, è di competenza del direttore tecnico dell'Azienda accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidità temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle assenze consentite per malattia comune.

Il congedo speciale predetto è considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

« E' in facoltà del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici accordare il congedo speciale, di cui al precedente art. 20, anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato ».

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e non si applica per gli infortuni avvenuti anteriormente alla data suddetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — GAVA — MORO — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 1351.

Trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa Italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677, col quale fu istituito, con sede nella città di Napoli, l'Ente autonomo Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare;

Visto lo statuto dell'Ente suddetto approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, col quale il medesimo Ente è stato trasformato in Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo;

Visti l'art. 4 della legge 29 aprile 1953, n. 430, nonchè la legge 9 luglio 1954, n. 431, relative alla soppressione del Ministero dell'Africa Italiana:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per gli affari esteri, per l'industria ed il commercio e per le finanze;

Decreta:

Le attribuzioni di cui alle leggi specificate nelle premesse, già spettanti al cessato Ministero dell'Africa Italiana nei confronti dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo, sono devolute, dalla data del presente decreto, alla competenza del Ministero delle finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — GAVA — MARTINO — VILLABRUNA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1955, n. 1352.

Soppressione del Consolato di 2ª categoria in Bilbao (Spagna) ed istituzione di un Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 266, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in Bilbao (Spagna) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Bilbao (Spagna) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Alava, Biscaglia, Burgos, La Coruna, Leon, Lugo, Orense, Oviedo, Pontevedra, Santander.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 27. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1955, n. 1353.

Soppressione della Legazione d'Italia in Oslo (Norvegia) ed istituzione di un'Ambasciata nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Oslo (Norvegia) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Oslo (Norvegia) un'Ambasciata.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1955, n. 1354.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Halifax (Canadà) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Montreal.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Halifax (Canadà) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Halifax (Canadà) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Montreal.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1955

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 1355.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento temporaneo delle parrocchie di San Lorenzo e di Santa Caterina, entrambe del comune di Scala (Salerno).

N. 1355. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Amalfi in data 1° giugno 1954, relativo al raggruppamento temporaneo delle parrocchie di San Lorenzo e di Santa Caterina, entrambe del comune di Scala (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 8. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 1356.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento temporaneo delle parrocchie di Sant'Elia Profeta, in frazione Paternò Sant'Elia e di San Michele Arcangelo, in frazione Paternò Sant'Arcangelo, entrambe del comune di Tramonti (Salerno).

N. 1356. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Amalfi in data 1° giugno 1954, relativo al raggruppamento temporaneo delle parrocchie di Sant'Elia Profeta, in frazione Paternò Sant'Elia, e di San Michele Arcangelo, in frazione Paternò Sant'Arcangelo, entrambe del comune di Tramonti (Salerno.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 7. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1955.

Consolidamento dell'abitato di Fabrizia in provincia di Catanzaro ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 gennaio 1952, n. 9;
Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Fabrizia, minacciato da movimento franoso causato dalle alluvioni dell'autunno 1951, in Calabria;
Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di Fabrizia, in provincia di Catanzaro, è da consolidare a cura e spese dello Stato a termini della citata legge 10 gennaio 1952, n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1955
Registro n. 43 *Lavori pubblici, foglio n.* 110
(124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 13 dicembre 1955, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Helen E. W. Fisher, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(65)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Piante organiche degli ufficiali giudiziari

Con decreto del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, in data 22 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1956, è stato annullato il decreto dello stesso Guardasigilli, in data 5 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1954, col quale veniva aumentato da due a tre il numero dei posti degli ufficiali giudiziari nella pianta organica della Corte di cassazione e veniva diminuito di una unità il numero dei posti degli ufficiali giudiziari della Corte d'appello di Roma.

Il numero degli ufficiali giudiziari di Corte di cassazione e di Corte d'appello rimane pertanto determinato dall'art. 83 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

(155)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1955, al registro n. 43, foglio n. 64, è dichiarato irricevibile, perchè prodotto dopo la scadenza dei prescritti termini di tempo, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 5 agosto 1954 dal sig. Petri Lanfranchi Curzio avverso l'occupazione temporanea di un terreno di sua proprietà, disposta dal Prefetto di Pistoia ad istanza del sindaco di Uzzano, per la costruzione di un edificio scolastico nella frazione Torricchio, con i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

(150)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1955, il ricorso prodotto dalla Società R.A.S.A. Rifornimenti Automobilistici S.p.A., contro il comune di Lecco, avverso il diniego alla richiesta di installazione di tre distributori di carburanti in Lecco, piazza Cermenati, è stato dichiarato irricevibile.

(142)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 12 gennaio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,90	624,92	624,90	624,80	—	624,87	624,90	624,90	624,92
$ Can.	625,98	(25,75	625,75	626,25	625,70	—	625,625	623,25	625,90	625,75
Fr. Sv. lib.	145,84	145,81	145,82	145,84	145,80	—	145,825	145,84	145,80	145,80
Kr. D.	90,90	90,80	90,85	90,77	90,89	—	90,83	90,77	90,88	90,95
Kr. N.	87,75	87,60	87,75	87,67	87,60	—	87,74	87,67	87,73	87,80
Kr. Sv.	120,70	120,60	120,70	120,58	120,60	—	120,65	120,58	120,70	120,70
Fol.	165,37	165,24	165,35	165,15	165,40	—	165,25	165,15	165,36	165,40
Fr. B.	12,56	12,575	12,57	12,555	12,56	—	12,5625	12,555	12,567	12,56
Fr. Fr.	178,40	178,21	178,33	178,18	178,17	—	178,20	178,18	178,36	178,20
Fr. Sv. acc.	143,38	143,25	143,25	143,16	143,30	—	143,20	143,16	143,37	143,32
Lst.	1755 —	1754,375	1754,25	1753,625	1753,75	—	1753,75	1753,625	1755 —	1754,50
Dm. occ.	149,76	149,59	149,60	149,62	149,60	—	149,63	149,62	149,75	149,65

Media dei titoli del 12 gennaio 1956

Rendita 3,50 % 1906	58,30
Id. 3,50 % 1902	58,20
Id. 5 % 1935	91,625
Redimibile 3,50 % 1934	79,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,85
Id. 5 % 1936	93,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,95

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Cambi medi del 12 gennaio 1956

1 dollaro USA	624,885
1 dollaro Can.	625,937
1 Fr. Sv. lib.	145,832
1 Kr. Dan.	90,80
1 Kr. Norv.	87,705
1 Kr. Sv.	120,615
1 Fol.	165,20
1 Fr. bel.	12,559
100 Fr. Fr.	178,19
1 Fr. Sv. acc.	143,18
1 Lst.	1753,687
1 Marco ger.	149,625

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 12 agosto 1955, col quale è stato indetto un concorso per esame a cinquanta posti di ufficiale giudiziario;

Poichè occorre fissare la data delle prove scritte per l'espletamento del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a cinquanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 30 luglio 1955, avranno luogo in Roma nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 1955, alle ore 8.

Roma, addì 5 dicembre 1955

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1955
Registro n. 34, *foglio n.* 263. — LEUZZI

(156)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Napoli, del concorso pubblico a settecento posti di conduttore in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1955, n. 5607, registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1955, registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 89, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a settecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 471;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1955, n. 893, registrato alla Corte dei conti addì 7 settembre 1955, registro n. 3 bilancio Trasporti, foglio n. 46, con il quale sono state autorizzate alcune sostituzioni fra i componenti le Commissioni esaminatrici suindicate;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41.1.208.202273 del 25 novembre 1955;

Decreta:

L'ispettore di 1ª classe Esposito ing. Francesco è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per il Compartimento di Napoli, in sostituzione del prof. Parente Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1955

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1955
Registro n. 5 *bilancio Trasporti, foglio n.* 18. — MONACELLI

(121)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il decreto prefettizio n. 52201, in data 24 dicembre 1953, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cuneo;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 330/13566, in data 27 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per il suindicato concorso;

Visto il decreto prefettizio n. 22215, in data 9 dicembre 1955, con il quale è stato nominato segretario della predetta Commissione il dott. Serrano Pasquale in sostituzione del dottore Di Franco Antonino, impedito;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 23 e 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cuneo:

1. Turletti Giuseppe	punti	154,720 su 200
2. Dall'Acqua G. Franco . .	»	151,365 »
3. Ferrero Giuseppe	»	137,670 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Cuneo, addì 17 dicembre 1955

Il prefetto: TORRISI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cuneo;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Turletti Giuseppe, risultato idoneo al concorso in premessa citato, è nominato ufficiale sanitario del comune di Cuneo.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni 15 dalla data di ricevimento della comunicazione del presente decreto, da effettuarsi a cura del sindaco del Comune interessato.

Il presente decreto, a norma dll'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Cuneo, addì 17 dicembre 1955

Il prefetto: TORRISI

(159)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio precedente decreto n. 6445 del 15 febbraio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1954, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cosenza alla data 30 novembre 1953;

Visti i propri decreti n. 28125-*bis* e n. 49780-*bis* rispettivamente del 18 giugno 1955 e del 25 ottobre 1955, con i quali venne stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultanti in possesso dei requisiti necessari documentati a norma di legge;

Visti gli atti, gli elaborati del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dai componenti la Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.24/9674 del

7 giugno 1955, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1955;

Ritenuta la legittimità degli atti ed il regolare espletamento del concorso;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa

1. Richetti dott. Francesco punti 98,300
2. Aiello dott. Alberto » 97,200
3. Paggetti dott. Arnaldo 96,600
4. Noce dott. Elio 95,300
5. Aloisio dott. Bruno 94,400
6. Monda dott. Mario 93,900
7. Lo Passo dott. Oscar 92,900
8. Mantica dott. Eligio 92,400
9. Gualtieri dott. Ugo 92,200
10. Oliverio dott. Giovambattista 91,350
11. Cimorelli dott. Eduardo 91,150
12. Quintieri dott. Mario 90,650
13. Girardi dott. Eduardo 89,950
14. Bonifacio dott. Francesco 89,300
15. Rosa dott. Pietro 89,050
16. Pellicanò dott. Antonio 88,975
17. Sciallis dott. Mario 88,600
18. Maestripieri dott. Bruno 88,450
19. Raucci dott. Antonio 88,225
20. Trotta dott. Michele 87,950
21. Mastro dott. Francesco 87,240
22. Ferrara dott. Manlio 86,875
23. Madera dott. Giuseppe 86,250
24. Cardinale dott. Giuseppe 85,950
25. D'Addaro dott. Domenico 85,500
26. Mecca dott. Raffaele 85,050
27. Lamberti dott. Giuseppe 85,000
28. Bianchi dott. Filiberto 85,000
29. Cosentino dott. Libero 84,625
30. Alvino dott. Angelo 84,550
31. Berti dott. Angelo 84,400
32. Miranda dott. Luigi 84,250
33. Palma dott. Giuseppe 84,000
34. Ponticelli dott. Filippo 83,675
35. Pelagalli dott. Gaetano 83,600
36. Palmisano dott. Giuseppe 83,550
37. Piro dott. Marcello 83,550
38. Colosio dott. Renato 83,250
39. Zagarrigo dott. Calogero » 83,150
40. Longo dott. Carmelo » 83.100
41. Scalercio dott. Gino 83,000
42. Grasso dott. Luigi » 82,950
43. Lanzisera dott. Vitantonio » 82,825
44. Bova dott. Egildo 82,800
45. Tanga dott. Gaetano » 82.800
46. Iula dott. Sabino » 82.750
47. Lucania dott. Giuseppe » 82,525
48. Piizzi dott. Salvatore » 82,500
49. Giannone dott. Antonio 82,200
50. Avella dott. Battista » 82,100
51. Pinnola dott. Fedele » 82.000
52. Niutta dott. Nicola » 82.000
53. Berloco dott. Nicola » 82,000
54. Allegra dott. Giuseppe punti 81,725
55. Galiero dott. Valentino 81,700
56. Pacini dott. Giulio 81,600
57. Montemurro dott. Pietro 81,500
58. Santalucia dott Riccardo 81,500
59. Graziadio dott. Giuseppe 81,425
60. Belvederesi dott. Vittorio 81,310
61. D'Apolito dott. Stefano 81,300
62. Salituri dott. Vincenzo 81,100
63. Isgrò dott. Salvatore 81,100
64. Giurazzi dott. Luigi 81,000
65. Morelli dott. Pietro 81,000
66. Dell'Agli dott. Giuseppe 80,950
67. Trabucco dott. Aniceto 80,800
68. Urso dott. Costantino 80,645
69. Gnarra dott. Nicola 80,600
70. Viola dott. Salvatore 80,600
71. Darretta dott. Angelo 80,600
72. De Luca dott. Marcello 80,550
73. Restuccia dott. Giuseppe 80,500
74. Merone dott. Antonio 80,350
75. Asta dott. Carmelo 80,250
76. Dell'Erba dott. Salvatore 80,200
77. Scavone dott. Salvatore 80,100
78. Di Leo dott. Nicola 79,700
79. Rizzo dott. Vittorio 79,550
80. Monaco dott. Oscar 79,450
81. Proto dott. Francesco 79,300
82. Pirrè dott. Giovanni 79,250
83. Gabriele dott. Guido 79,200
84. Sangiovanni dott. Andrea 79,100
85. Ganci dott. Clemente Giuseppe 78,950
86. Sciambra dott. Sebastiano 78,550
87. Carbonara dott. Mario 78,300
88. Vecchione dott. Fernando 77,800
89. Carrapetta dott. Aldo 77,400
90. Alcaro dott. Corrado Mario 77,225
91. Famiglietti dott. Francesco 77,200
92. Allegra dott. Pietro 76,900
93. Del Greco dott. Angelo 76,900
94. Coppola dott. Angelo 76,300
95. Paladino dott. Vincenzo 76,100
96. Labate dott. Pasquale 75,900
97. Stocco dott. Innocenzo 75,500
98. Silvestri dott Eduardo 75,200
99. De Crinito dott. Antonio 75,100
100. Montorzi dott. Mario 75.000
101. Marciano dott. Gaetano 74,600
102. Turrisi dott. Antonio 74,575
103. Savina dott. Antonio 73,400
104. Penna dott. Alfredo 73,200
105. Manno dott. Salvatore 73.000
106. Franco dott. Franco 72,925
107. Macrì dott. Francesco 72.000
108. Icele dott. Antonio 70,000
109. Biondi dott. Elio 70,000
110. Maggiulli dott. Ulderico 70.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 13 dicembre 1955

Il prefetto: FONTANELLI

(105)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.